

Disposizioni attuative relative alla nomina delle Commissioni ed ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova d'esame dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), svolti in via sussidiaria dalle Istituzioni Scolastiche, ai fini del conseguimento della qualifica e del diploma professionale- Integrazioni e modifiche.

Premessa e ambito di applicazione

Le commissioni esaminatrici previste per il conseguimento della qualifica di operatore professionale nei percorsi di leFP svolti in modalità sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche sono composte da:

- a) 1 presidente;
- b) 1 esperto del mondo del lavoro;
- c) almeno 3 docenti designati dall'Istituzione Scolastica di cui 1 con funzione di segretario;
- d) in caso di presenza di candidati esterni di un quarto docente con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico, in qualità di valutatore/certificatore.

Nomina del Presidente

Il Presidente è nominato dal Dirigente della UOD Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio e dal Dirigente della UOD Istruzione per le Commissioni che incidono sul territorio di Napoli e provincia, prioritariamente tra i propri dipendenti e, a seguire, tra i dipendenti della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e di altre Direzioni Generali. I presidenti devono essere in possesso di diploma di laurea o del diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale almeno quinquennale nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e/o dell'orientamento.

I Presidenti di Commissione nominati riceveranno, a cura della UOD competente, un documento con le istruzioni relative ai compiti da svolgere e alla documentazione da redigere e dovranno contattare l'Istituzione Scolastica per concordare nel dettaglio giorni e orari per l'espletamento delle prove d'esame.

Nomina dell'Esperto del mondo del lavoro

L'esperto del mondo del lavoro è individuato dal Dirigente della UOD Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio e dal Dirigente della UOD Istruzione per le Commissioni che incidono sul territorio di Napoli e provincia, qualora non già individuato dall'Istituzione Scolastica, tra i soggetti iscritti nell'apposito elenco regionale dei SEP selezionando un esperto nel settore economico-professionale corrispondente o affine. In mancanza del numero necessario a coprire il fabbisogno delle commissioni di esame si riterrà prorogata la validità della Long List predisposta dall'ARLAS, organizzata sulla base delle figure professionali, in coerenza con le certificazioni da rilasciare. L'esperto individuato dalla Long List dell'Arlas rilascerà una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/02/2000 e ss.mm.ii. nella quale dichiara la persistenza dei requisiti utili per l'inserimento nella Long List.

L'inserimento nell'elenco degli esperti del mondo del lavoro (SEP) avviene secondo le disposizioni dettate dal DD n. 669 del 16/10/2017 e ss.mm.ii..

Compensi

I Presidenti, dipendenti regionali, partecipano alle Commissioni per gli esami finali dei percorsi leFP a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. N° 5 del 6 maggio 2013. È previsto il rimborso delle spese di trasferta, secondo la normativa vigente

Agli esperti del mondo del lavoro è corrisposto un gettone di presenza giornaliera, che ha natura forfettaria, pari ad euro 100,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, nonché delle eventuali spese per il raggiungimento della sede di esame. I compensi/rimborsi maturati saranno erogati dall'Istituzione Scolastica con oneri a carico della Regione Campania.

Modalità per la richiesta della commissione di esame

Ai fini della richiesta della commissione d'esame per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale le Istituzioni Scolastiche/Formative, preventivamente autorizzate dalla Regione con proprio atto allo svolgimento dei relativi corsi, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

La commissione va richiesta almeno 60 giorni prima della prevista data di inizio con l'invio del modello **A.1, allegato al DD 134/2014**, compilato in ogni sua parte e con il riferimento del decreto di presa d'atto corrente.

Le richieste vanno indirizzate, **in relazione alla provincia di appartenenza**, a:

- Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
UOD Istruzione (Napoli e Provincia) e-mail: iefp@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino e-mail: uod.501105@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento e-mail: uod.501106@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta e-mail: uod.501107@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno e-mail: uod.501108@pec.regione.campania.it
- **e per queste ultime per conoscenza a:**
e-mail: iefp@pec.regione.campania.it

Modalità di funzionamento

per ragioni di razionalizzazione ed economicità occorre accorpare più corsi, coerenti per indirizzo, richiedendo un'unica Commissione - che svolgerà i propri lavori in un'unica sede. È, altresì, possibile prevedere la nomina di un Presidente per un massimo di 3 commissioni i cui allievi non superino il numero di 60.

È possibile prevedere, in caso di più corsi presso una stessa Istituzione Scolastica, date diverse per lo svolgimento delle prove d'esame (per es. parte a giugno e parte a settembre, nel rispetto del limite temporale tra la fine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo).

La validità delle Commissioni è assicurata dalla presenza di tutti i componenti previsti.

Le Commissioni esaminatrici nominate devono garantire la regolarità e la correttezza dello svolgimento delle prove e della formulazione dei giudizi finali, nel rispetto delle procedure previste dalla Regione.

Le giornate dedicate allo svolgimento degli esami possono, in deroga a quanto disposto dalle Linee Guida, variare da un minimo di 3 ad un massimo di 6 giorni, comprese le operazioni preliminari allo svolgimento delle procedure. Per i corsi con un numero di candidati inferiore a 15, il numero di giornate non può essere superiore a 3. In ogni caso, nella prima giornata dedicata all'insediamento della commissione, dovrà essere svolta la prova multidisciplinare (se prevista).

Il calendario degli esami deve essere predisposto prima dello svolgimento degli stessi e comunicato alla Regione nella domanda di nomina della Commissione.

Candidati Esterni

Possono essere ammessi a sostenere l'esame anche i candidati esterni che avranno avanzato alla Istituzione scolastica domanda individuale entro i limiti temporali dalla stessa stabiliti.

Essi comunque dovranno avere:

1. età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del Diritto Doveri di Istruzione e Formazione;
2. possesso della certificazione delle competenze in esito all'assolvimento del DDIF (DM n. 9 del 27/01/2010).

Il riconoscimento di apprendimenti acquisiti dai candidati esterni in contesti formali, informali e non formali avviene ai sensi del D.lgs 13/2013 e del DM 30 giugno 2015, all. tabella 2. Le Istituzioni scolastiche, in quanto autorizzate dalla Regione Campania, attraverso il documento di presa d'atto dei

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale svolti in modalità sussidiaria integrativa, sono enti titolati e pertanto deputati ad erogare, in tutto o in parte, servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali.

Il processo di identificazione/valutazione delle competenze dichiarate/certificate dal candidato esterno, al fine dell'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica professionale di istruzione e formazione professionale, avviene attraverso la costituzione di una Commissione interna, nominata dall'Istituzione scolastica presso cui il candidato ha fatto richiesta. Tale Commissione è finalizzata al preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi definiti dal repertorio Nazionale delle qualificazioni di leFP e alla corrispondente determinazione del credito formativo nella misura di punteggio prevista per i candidati interni (si vedano i punti B.3.1 e B.3.2 delle Linee guida di cui al DD n. 18/2014).

La Commissione è composta da un responsabile del processo di individuazione/valutazione delle competenze, con almeno 5 anni di esperienza, e da almeno due docenti formatori nonché da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze relative alla disamina della documentazione e/o all'accertamento dell'esperienza non formale e informale del candidato. I componenti della suddetta Commissione possono anche essere successivamente nominati tra i membri della Commissione d'esame.

L'individuazione delle competenze è effettuata preliminarmente sulla base dell'esame della documentazione esibita dal candidato. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato, devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza.

Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti nel documento di trasparenza e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell'ordinamento di leFP.

Il Documento di trasparenza attesta i crediti in relazione al profilo richiesto dal candidato, in esso trovano evidenza tutte le fasi del processo e, in caso di possesso di tutte le competenze previste dal Repertorio nazionale per la figura di riferimento, consente l'ammissione all'esame. Il documento di trasparenza è firmato dal responsabile della Valutazione e dagli altri componenti, tenuto agli atti della istituzione scolastica e presentato in sede di esame nel fascicolo dell'allievo, nonché sottoposto alla Commissione nominata per lo svolgimento delle prove di esame per il conseguimento della qualifica professionale.

I candidati esterni non possono superare il 30% del numero dei candidati interni di una singola Commissione.

Per i candidati esterni non saranno assegnate commissioni aggiuntive

Allievi diversamente abili o con DSA / BES

In riferimento agli esami per il conseguimento della qualifica professionale nell'ambito dei percorsi leFP, si precisa che le norme vigenti in tema di disabilità, DSA e più in generale di BES, si intendono pienamente applicabili anche per gli esami conclusivi dei percorsi leFP.

Gli allievi con disabilità certificata, per cui è prevista una programmazione individualizzata, possono partecipare alle prove d'esame.

Sotto la propria diretta responsabilità, la Commissione, con l'eventuale supporto (in qualità di risorsa aggregata, non facente parte della Commissione) di altri docenti formatori del percorso e di operatori con funzioni specifiche, designate dall'Istituzione a supporto degli allievi con disabilità, può predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard formativo regionale) o prove differenziate (riferite allo specifico PEI).

Gli alunni disabili per cui è prevista una specifica figura di supporto, possono essere assistiti dalla stessa anche durante l'esame, ma la stessa non ha funzioni valutative e non fa parte della Commissione.

Per gli allievi certificati da diagnosi specialistica di DSA / BES, le Commissioni, con riferimento e nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, provvedono all'adozione delle specifiche misure compensative e dispensative.

Le modalità ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o individualizzate sono adeguatamente documentati dalla Commissione e trovano evidenza nel verbale finale redatto a cura del Presidente.

Al candidato, sottoposto a prove differenziate, riferite allo specifico PEI, le cui competenze professionali non sono corrispondenti allo standard di figura di cui al Repertorio Nazionale delle qualificazioni di leFP, non può essere rilasciato l'attestato di qualifica. È possibile rilasciare l'attestato delle competenze effettivamente acquisite.

Firma e registrazione degli Attestati

Gli attestati di qualifica, da compilare in sede di valutazione finale devono essere firmati dal Dirigente/ Legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica, annotati in apposito registro di rilascio della Istituzione, numerati e consegnati all'Ufficio regionale competente per l'apposizione, su ciascun attestato, della numerazione progressiva del registro regionale delle qualifiche, e la firma del Dirigente, o suo delegato, ai fini della convalida.

Gli attestati di competenza devono essere firmati dal Dirigente/Legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica e dal Presidente della Commissione, annotati in apposito registro di rilascio della Istituzione, numerati e consegnati all'Ufficio regionale competente per l'apposizione, su ciascun attestato, della numerazione progressiva del registro degli attestati appositamente predisposto.